

### **1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?**

La notificazione o comunicazione degli atti consiste, in pratica, nel recapito di documenti o di atti alle persone fisiche o giuridiche parti di un procedimento e nella costituzione dei documenti per i quali il recapito o la consegna viene descritto/a e confermato/a. Questa procedura garantisce, da un lato, che il destinatario sia informato delle attività procedurali di un'autorità giudiziaria o di una parte e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria riceva una conferma affidabile del fatto che le parti abbiano ricevuto gli atti in questione. La conferma dell'effettiva e corretta notificazione o comunicazione degli atti è un prerequisito per la normale attuazione della procedura; al contempo, la corretta notificazione o comunicazione alle parti assicura il rispetto del principio del contraddittorio. La notificazione o comunicazione degli atti è quindi un esercizio procedurale condotto da un'autorità giudiziaria per informare una parte in merito al procedimento e alle azioni procedurali intraprese dalla parte avversa e dall'autorità giudiziaria stessa, garantendo al contempo alla parte in questione il diritto di essere ascoltata.

Per osservare alcuni principi delle norme di procedura civile e garantire una tutela giurisdizionale effettiva senza inutili ritardi, la notificazione o comunicazione degli atti deve essere disciplinata da regole specifiche in quanto garantisce che tutti i partecipanti a un procedimento siano informati delle azioni procedurali intraprese rispettivamente dall'autorità giudiziaria e dalle parti. L'applicazione di regole specifiche sulla notificazione o comunicazione degli atti offre inoltre garanzie in caso di notificazione o comunicazione errata.

### **2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?**

Alle parti o ai partecipanti di un procedimento giudiziario devono essere notificati o comunicati tutti gli atti giudiziari. A tale proposito l'articolo 142 del codice di procedura civile della Repubblica di Slovenia (in appresso lo "ZPP", Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 73/07 – testo consolidato, 45/08 – legge sui procedimenti arbitrari, 45/08, 111/08 – decisione della Corte costituzionale, 57/09 – decisione della Corte costituzionale, 12/10 – decisione della Corte costituzionale, 50/10 – decisione della Corte costituzionale, 107/10 – decisione della Corte costituzionale, 75/12 – decisione della Corte costituzionale, 40/13 – decisione della Corte costituzionale, 92/13 – decisione della Corte costituzionale, 10/14 – decisione della Corte costituzionale, 48/15 – decisione della Corte costituzionale, 6/17 – decisione della Corte costituzionale e 10/17) prevede che debbano essere oggetto di notificazione o comunicazione alle parti in persona le azioni legali e le decisioni giudiziarie oggetto di procedimenti specifici di ricorso, i ricorsi straordinari e gli ordini di pagamento delle spese giudiziali connesse alla presentazione di azioni legali, domande riconvenzionali, domande di divorzio consensuale, domande comprendenti una richiesta di ingiunzione di pagamento, domande di riesame, domande di sequestro conservativo delle prove prima di un processo, domande di composizione amichevole, domande che annuncino un ricorso in appello o ricorsi in appello, domande di permesso di ricorso per riesame e ricorsi per riesame (*revizija*), nonché la convocazione delle parti all'udienza di conciliazione o alla prima udienza dinanzi al giudice del dibattimento qualora non sia stata fissata alcuna udienza di conciliazione. Per giunta, sia la notificazione o comunicazione con supporti fisici sia quella con posta elettronica certificata sono considerate, conformemente alle disposizioni dello ZPP, notificazioni e comunicazioni in mani proprie. Gli altri atti sono notificati o comunicati in mani proprie solo se prescritto dalla legge o se l'autorità giudiziaria ritiene necessaria una maggiore cautela in considerazione dei documenti allegati all'originale della sentenza oppure per altre ragioni.

### **3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?**

Gli atti sono notificati o comunicati per posta, posta elettronica certificata, tramite un addetto del tribunale, in tribunale o in altro modo previsto dalla legge. Su proposta della parte avversa, il tribunale può ordinare che la notificazione o comunicazione sia effettuata tramite un investigatore o un ufficiale giudiziario richiesto dalla parte. In questo caso, i costi della notificazione o comunicazione sono sostenuti in anticipo dalla parte che ha avanzato la richiesta (articolo 132, ZPP). Le parti possono chiedere al tribunale che gli atti siano loro notificati o comunicati per posta elettronica a una casella di posta elettronica certificata oppure all'indirizzo di comunicazione iscritto nel registro del sistema informatico giudiziario specificato nella domanda. Quest'indirizzo ha la stessa valenza dell'indirizzo di domicilio o di sede della parte. Laddove una parte trasmetta gli atti in modalità elettronica, si presume altresì che essa intenda che gli atti le siano notificati o comunicati a mezzo posta elettronica certificata, salvo diversamente precisato. Il giudice può notificare o comunicare un atto alla parte a mezzo posta elettronica certificata anche nel caso di un altro procedimento se, sulla base delle informazioni di cui dispone riguardo alla parte, può stabilire in modo attendibile che questa parte ha già registrato la sua casella di posta elettronica certificata o il suo indirizzo di comunicazione per posta elettronica certificata e se ha precedentemente informato per iscritto detta parte che nel corso del procedimento avrebbe ricevuto un atto con posta elettronica certificata, salvo diversa comunicazione da parte sua. Laddove il giudice rilevi che non sia possibile notificare o comunicare gli atti a mezzo posta elettronica certificata, dovrà notificarli o comunicarli con supporti fisici e precisarne le ragioni. Per le autorità dello Stato, gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari, i curatori fallimentari e altri soggetti, gli atti devono essere sempre notificati o comunicati elettronicamente a una casella di posta elettronica certificata. Questi soggetti devono registrare nel sistema informatico giudiziario la loro casella di posta elettronica certificata o il loro indirizzo di comunicazione per posta elettronica certificata.

Per le autorità dello Stato, le persone giuridiche e le imprese individuali, gli avvocati e i notai, gli atti sono notificati o comunicati da un rappresentante legale o da un cancelliere consegnandoli a una persona autorizzata a riceverli o a un impiegato dell'ufficio, dei locali commerciali o della sede (articolo 133, ZPP).

Le convocazioni destinate a militari e ufficiali di polizia possono essere comunicate o notificate mediante i comandanti o i diritti superiori; se del caso, è possibile ricorrere a tale modalità di notificazione o comunicazione anche per altri atti (articolo 134, ZPP). Nel caso dei detenuti, gli atti possono essere notificati o comunicati dalla direzione del carcere o dell'istituzione in cui espiano una condanna o scontano una pena restrittiva della libertà personale (articolo 136, ZPP).

Qualora una parte abbia designato un rappresentante legale o un mandatario, gli atti vengono notificati o comunicati a uno dei due, salvo diverse disposizioni di legge (articolo 137, ZPP).

### **4 Indirizzo**

**4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

La notificazione o comunicazione all'interno di uno Stato membro deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni nazionali. Ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria è tenuta a determinare se l'indirizzo presso il quale si è tentato di notificare o comunicare un atto è l'indirizzo del domicilio dichiarato conformemente alla legge che disciplina l'iscrizione di domicilio. Di conseguenza, qualora non sia possibile notificare o comunicare (per qualsivoglia ragione) un atto all'indirizzo fornito, l'autorità giudiziaria provvede a controllare l'indirizzo del destinatario nel registro centrale dell'anagrafe o l'indirizzo del datore di lavoro del destinatario nel registro del Fondo nazionale di assicurazione malattia. Se la notifica non è stata effettuata all'indirizzo risultante dal registro centrale dell'anagrafe, l'autorità giudiziaria provvede a comunicare o notificare l'atto a tale indirizzo oppure a quello del datore di lavoro del destinatario. Se non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione o in caso di esito negativo, l'autorità giudiziaria invita la parte avversa a comunicare, se ne è a conoscenza, l'indirizzo del nuovo domicilio del destinatario entro un termine stabilito. Contestualmente, l'autorità giudiziaria chiede l'avvio di un procedimento per determinare il domicilio attuale conformemente alla legge che disciplina l'iscrizione e la revoca dello status di residente permanente o temporaneo, oppure per chiedere informazioni a parenti o vicini, al proprietario dell'ultimo indirizzo noto, ai servizi sociali, all'ultimo datore di lavoro o al locatore, alla polizia o agli ospedali. Tuttavia, la procedura giudiziaria descritta non è applicabile nel caso in cui l'atto debba essere notificato a un'autorità pubblica, un ente locale, una persona giuridica, un imprenditore, un avvocato o un notaio.

Questa procedura si applica sia quando il procedimento ha luogo in Slovenia, sia nei casi in cui la notificazione o comunicazione degli atti è effettuata su richiesta di un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (principio dell'autonomia procedurale nazionale).

**4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?**

Non hanno accesso a queste informazioni. L'accesso a tali dati è soggetto a restrizioni elevate dovute alla tutela dei dati personali. Un organo giurisdizionale straniero che desideri ottenere informazioni sul domicilio di un soggetto deve presentare richiesta in tal senso in lingua slovena alle autorità amministrative (senza che siano applicati diritti o altri oneri) e in seguito l'organismo amministrativo interessato decide in merito alla domanda in questione, alla luce delle norme del diritto nazionale. Se la parte che desidera ottenere informazioni è una persona fisica, la ricerca è ancora più difficile. Le autorità amministrative affermano di non rilasciare tali informazioni alle parti. Vi è inoltre la possibilità di effettuare ricerche attraverso i canali diplomatici.

Come esposto in precedenza, su richiesta di un organo giurisdizionale straniero, l'autorità giudiziaria slovena competente si limita a ottenere e controllare le informazioni sull'indirizzo della persona interessata.

**4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?**

Nel momento in cui riceve una richiesta di provvedimento istruttorio, l'autorità giudiziaria conduce ricerche sul domicilio del soggetto in questione (cfr. anche la risposta alla domanda 4.1).

**5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?**

Di norma gli atti sono notificati o comunicati per posta. Tuttavia la notificazione o comunicazione può anche avvenire per posta elettronica certificata, tramite un addetto del tribunale, in tribunale o in altro modo previsto dalla legge, nonché attraverso un investigatore o un ufficiale giudiziario richiesto dalla parte.

**6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?**

Sì. Gli atti sono notificati o comunicati alle caselle di posta elettronica certificata degli utenti attraverso il portale "e-Sodstvo", gestito dalla Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

La notificazione o comunicazione elettronica è consentita nei procedimenti civili e in altri procedimenti giudiziari civili in cui le disposizioni del codice di procedura civile si applicano alla notificazione o comunicazione elettronica degli atti, ad esempio nei procedimenti relativi a controversie commerciali, controversie in materia di lavoro e in ambito sociale, procedure extragiudiziali, procedimenti di successione (non ancora in tutti i procedimenti di questo tipo) e catastali, procedure di insolvenza e procedimenti di esecuzione (per tutte queste procedure la notificazione o comunicazione elettronica è già utilizzata). Esistono restrizioni relative ai gruppi in cui sono classificati gli utenti, i quali sono in primo luogo ripartiti in gruppi generali, ovvero:

- utenti che per utilizzare il portale "e-Sodstvo" non hanno bisogno di fornire un'autenticazione dell'identità (utenti ordinari);
- utenti che hanno accesso al portale in questione utilizzando un nome utente e una password (utenti registrati);
- utenti che hanno accesso al portale utilizzando un nome utente, una password e un certificato qualificato (utenti qualificati).

A loro volta gli utenti qualificati includono:

- utenti qualificati interni (giudici e funzionari del tribunale autorizzati a svolgere determinati compiti elettronici in vari tipi di procedimenti giudiziari civili);
- utenti esterni qualificati [da un lato, notai, avvocati, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari, ufficio dell'Avvocatura dello Stato (organo che rappresenta in giudizio la Repubblica di Slovenia), pubblici ministeri, società immobiliari e avvocature comunali, in altre parole soggetti che intervengono come rappresentanti od organi giurisdizionali nei procedimenti giudiziari civili e, dall'altro, utenti-parti, ossia le persone giuridiche e fisiche o autorità dello Stato o degli enti locali che intervengono come parte nei procedimenti giudiziari civili].

## **7 Notificazione sostitutiva**

**7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?**

La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari si distingue in notificazione o comunicazione ordinaria e notificazione o comunicazione in mani proprie.

**Nel caso della notificazione o comunicazione ordinaria**, occorre tentare innanzitutto di procedere alla notificazione o comunicazione sostitutiva degli atti. Ciò significa che se la persona cui deve essere notificato o comunicato un atto non viene reperita al suo domicilio, la notificazione o comunicazione avviene tramite la consegna dell'atto a un membro adulto della sua famiglia, che è obbligato ad accettarlo (articolo 140, comma 1, ZPP). Se l'atto viene notificato o comunicato sul posto di lavoro del destinatario, ma quest'ultimo non è presente o in quel momento si trova in un luogo di lavoro al quale l'ufficiale giudiziario non ha accesso, l'atto viene notificato o comunicato alla persona autorizzata a ricevere la posta o a un'altra persona che vi acconsente. Se il destinatario risiede in una struttura residenziale (convitto, residenza studentesca, casa unifamiliare, ospedale) e non ha una cassetta delle lettere indipendente, l'ufficiale

giudiziario deve notificare l'atto alla persona autorizzata a ricevere la posta dagli occupanti della struttura in questione. Solo nel caso in cui questa modalità di notificazione o comunicazione non sia possibile, l'ufficiale giudiziario notifica l'atto a una persona fisica lasciandolo nella cassetta delle lettere del destinatario, sulla facciata (*hišni predalčnik*) oppure sul ciglio della strada (*izpostavljeni predalčnik*) all'indirizzo del domicilio. In tal caso, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata nel giorno in cui l'atto è depositato nella cassetta delle lettere, essendo il destinatario espressamente indicato nell'atto.

Se il destinatario non dispone di una cassetta delle lettere o se quest'ultima è inutilizzabile, l'atto è consegnato al giudice che ha ordinato la notificazione o comunicazione; nel caso di una notificazione o comunicazione effettuata per posta, l'atto è depositato presso l'ufficio postale del luogo di domicilio del destinatario, e sulla porta della sua abitazione viene lasciato un avviso di notificazione o comunicazione indicante il luogo in cui è reperibile l'atto (articolo 141, commi 1 e 2, ZPP). La notificazione o comunicazione si considera avvenuta nel giorno in cui l'avviso è stato affisso sulla porta, dal momento che il destinatario è espressamente indicato nella relata di notifica o di comunicazione. L'ufficio postale conserva l'atto per 30 giorni e se il destinatario non lo ritira entro tale termine, l'atto viene rispedito in tribunale. La stessa procedura si applica alla notificazione o comunicazione ad autorità statali, enti locali, persone giuridiche, imprenditori, avvocati e notai, nei casi in cui l'ufficiale giudiziario che consegna l'atto non riesce a notificarlo/comunicarlo all'indirizzo indicato nel registro.

Nel caso della **notificazione o comunicazione in mani proprie**, gli atti sono recapitati alla parte in persona. A norma dell'articolo 142 dello ZPP, la notificazione o comunicazione in mani proprie si applica ai seguenti atti giudiziari: azioni legali, decisioni giudiziarie oggetto di procedimenti specifici di ricorso, ricorsi straordinari, ordini di pagamento delle spese giudiziali connesse al deposito degli atti di cui all'articolo 105, lettera a) dello ZPP (azioni legali, domande riconvenzionali, domande di divorzio consensuale, ecc.) e le convocazioni delle parti alle udienze di conciliazione o alla prima udienza dinanzi al giudice del dibattimento nel caso in cui non sia stata fissata alcuna udienza di conciliazione. Gli altri atti sono notificati o comunicati in mani proprie solo se prescritto dalla legge o se l'autorità giudiziaria ritiene necessaria una maggiore cautela in considerazione dei documenti allegati all'originale della sentenza oppure per altre ragioni. Viene presa in considerazione anche la notificazione o comunicazione in forma elettronica (articolo 141, lettera a) dello ZPP), che può avvenire mediante la notificazione di una copia certificata conforme dell'atto in forma fisica o per posta elettronica certificata. Nell'esempio che segue, il sistema informatico giudiziario invia automaticamente l'atto all'indirizzo di comunicazione iscritto nel registro del sistema informatico giudiziario o alla casella di posta certificata per ordine di una persona fisica o giuridica autorizzata, la quale effettua la notificazione dell'atto con posta elettronica certificata come attività registrata e avendo ottenuto in tal senso l'autorizzazione del ministro della Giustizia.

Nel caso in cui non sia possibile notificare o comunicare l'atto direttamente al destinatario, la notificazione o comunicazione alla persona fisica è effettuata dall'ufficiale giudiziario recapitando l'atto al giudice che ha ordinato la notificazione o comunicazione. In caso di notificazione o comunicazione per posta, l'ufficiale giudiziario lascia un avviso nell'ufficio postale del luogo di domicilio del destinatario, nella cassetta delle lettere, sulla facciata dell'abitazione, sul ciglio della strada oppure sulla porta del domicilio del destinatario, indicando il luogo in cui si trova l'atto e il termine di quindici giorni utile per ritirarlo. Se non è possibile effettuare la notificazione o comunicazione in forma elettronica, l'atto viene trasmesso all'indirizzo di comunicazione registrato nel sistema informatico giudiziario oppure in una casella di posta elettronica certificata, dal momento che il destinatario deve essere specificatamente indicato nell'atto. In caso di variazione dell'indirizzo prima della notificazione o comunicazione di una decisione di secondo grado che conclude il procedimento, le parti o i loro rappresentanti legali sono tenuti a segnalare senza indugio tale modifica all'autorità giudiziaria. In caso contrario, il giudice ordina che tutti gli atti da notificare o comunicare in futuro a tale parte, nel corso del procedimento, siano affissi nell'albo del tribunale. Gli atti sono considerati notificati o comunicati trascorsi otto giorni dalla loro affissione nel suddetto albo (articolo 145, ZPP).

## **7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?**

Nel caso della notificazione o comunicazione ordinaria, gli atti sono considerati notificati o comunicati nel giorno del loro deposito nella cassetta delle lettere, fatto su cui si attira particolarmente l'attenzione del destinatario. Laddove il destinatario non disponga di una cassetta delle lettere, gli atti sono considerati notificati o comunicati il giorno dell'affissione dell'avviso di comunicazione o notificazione sulla porta del suo domicilio.

Nel caso della notificazione o comunicazione in mani proprie, l'atto è considerato notificato o comunicato nel giorno in cui il destinatario lo ritira. Se il destinatario non lo ritira entro 15 giorni, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta allo scadere di tale termine. A seguito della scadenza del termine, l'ufficiale giudiziario deposita l'atto nella cassetta delle lettere del destinatario, lo appone sulla facciata dell'abitazione o lo pone sul ciglio della strada; se il destinatario non ha una cassetta delle lettere o se questa è inutilizzabile, l'atto viene rispedito all'autorità giudiziaria.

## **7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?**

In caso di notificazione o comunicazione ordinaria, quando l'atto viene lasciato nella cassetta delle lettere del destinatario, l'ufficiale giudiziario annota sugli atti gli effetti giuridici del deposito e ne specifica le motivazioni e la data del deposito, sia sull'avviso di consegna che sull'atto stesso, e vi appone la propria firma. Se il destinatario non dispone di una cassetta delle lettere e l'atto è consegnato all'autorità giudiziaria/ufficio postale, l'ufficiale giudiziario lascia un avviso di notificazione sulla porta del domicilio del destinatario precisando dove si trova l'atto e la data in cui la notificazione è considerata effettuata.

Nel caso della notificazione o comunicazione in mani proprie, l'ufficiale giudiziario lascia un avviso nella cassetta delle lettere del destinatario, sulla facciata della sua abitazione o sul ciglio della sua strada indicando il luogo in cui l'atto è stato depositato, il termine ultimo per ritirarlo e le conseguenze in caso di mancato ritiro entro il termine stabilito. Sia sull'avviso che sull'atto da notificare l'ufficiale giudiziario indica il motivo per cui ha proceduto in tal modo e la data in cui ha lasciato l'avviso al destinatario e vi appone la propria firma.

## **7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?**

Se il destinatario dell'atto o la persona tenuta a ritirarlo per conto di quest'ultimo decide, senza alcun motivo legittimo, di non accettarlo, l'ufficiale giudiziario deposita l'atto presso il domicilio o il luogo di lavoro dell'interessato oppure lo lascia nella cassetta delle lettere, sulla facciata dell'abitazione o sul ciglio della strada del destinatario. In assenza di cassetta delle lettere, l'ufficiale giudiziario affigge l'atto sulla porta del domicilio dell'interessato. Sulla relata di notifica l'ufficiale giudiziario annota la data, l'ora e la ragione del rifiuto dell'atto, nonché il luogo in cui quest'ultimo è stato depositato. In questo modo l'atto è considerato notificato o comunicato (articolo 144, ZPP).

## **8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)**

### **8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?**

La legge sui servizi postali (in appresso ZPSto-2, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 51/09, 77/10 e 40/14 – ZIN-B) prevede che la posta raccomandata e assicurata debba essere recapitata direttamente al destinatario al suo indirizzo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la posta raccomandata e assicurata viene consegnata a un familiare adulto del destinatario o a una persona autorizzata a ricevere la corrispondenza (articolo 41, ZPSto-2), laddove per familiare adulto si intenda una persona di età superiore a 15 anni che viva presso la stessa abitazione del destinatario (condizioni generali per la fornitura del servizio postale universale del 1° settembre 2014, in appresso "SP").

**8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?**

Se la posta raccomandata non può essere recapitata alle persone di cui sopra (destinatario in persona/familiare adulto o soggetto autorizzato ad accettare i documenti) perché non raggiungibili, l'addetto alla notificazione deposita nella cassetta delle lettere un avviso in cui indica il luogo e il termine ultimo per il ritiro della corrispondenza. La corrispondenza non ritirata dal destinatario entro il termine indicato nell'avviso postale viene rispedita al mittente. Se il destinatario non intende accettare la posta raccomandata o assicurata, l'ufficiale giudiziario precisa la data e la ragione del rifiuto sulla corrispondenza stessa o sull'avviso di consegna e rispedisce la posta al mittente.

**8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?**

È possibile ritirare la corrispondenza presso l'ufficio postale nei 15 giorni successivi alla data in cui il destinatario è stato informato dell'arrivo della posta in questione. Rappresenta un'eccezione la corrispondenza proveniente dall'estero, sulla quale il mittente abbia visibilmente indicato, al momento dell'invio, un termine inferiore a 15 giorni. I termini per il ritiro sono determinati in base a un calendario a partire dal giorno successivo a quello in cui il destinatario ha ricevuto l'avviso di consegna. Per la corrispondenza depositata in fermoposta presso gli uffici postali e per quella destinata agli utenti di caselle postali, i termini per il ritiro sono stabiliti in base a un calendario a partire dal giorno successivo a quello dell'arrivo della corrispondenza presso l'ufficio postale (articolo 27, SP).

L'ufficiale giudiziario lascia nella cassetta delle lettere, al domicilio del destinatario, un avviso per informarlo del luogo e del termine ultimo per il ritiro della corrispondenza.

**9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?**

La relata di notifica costituisce la prova o l'attestazione che l'atto è stato notificato. Viene firmato sia dal destinatario dell'atto, che vi iscrive personalmente la data di ricezione in lettere, sia dall'ufficiale giudiziario. Se il destinatario non sa scrivere o non è in grado di apporvi la propria firma, l'ufficiale giudiziario annota il nome completo e la data di ricevimento in lettere e aggiunge una nota in cui spiega perché il destinatario non ha firmato la relata.

Se il destinatario non intende firmare la relata di notifica, l'ufficiale giudiziario indica sull'avviso la scelta del destinatario e la data della notificazione in lettere. Gli atti sono così ritenuti notificati. Se la notificazione o comunicazione è effettuata conformemente al terzo comma dell'articolo 142 dello ZPP (notificazione sostitutiva o "fittizia"; cfr. altresì i punti 8.2 e 7.3), sull'avviso di consegna devono essere menzionate la data del deposito dell'avviso presso il destinatario e la data del deposito degli atti presso l'autorità giudiziaria o l'ufficio postale.

Se a norma delle disposizioni dello ZPP gli atti sono consegnati a una persona diversa dal destinatario della notificazione, l'ufficiale giudiziario indica sull'avviso di consegna la relazione che intercorre tra i due soggetti (articolo 149, comma 5, ZPP).

**10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?**

Le relate di notifica (o in alcuni casi gli avvisi di consegna) presentano tutti gli elementi di un atto pubblico e costituiscono pertanto una prova della veridicità dei fatti in esso contenuti. È tuttavia possibile dimostrare che tali fatti non sono veri.

Se il destinatario non riceve gli atti o invoca il fatto che la notificazione/comunicazione non è stata effettuata in modo corretto, alcuni vizi o errori della notificazione o comunicazione degli atti possono essere eliminati. Il destinatario non può quindi sostenere che gli atti non siano stati notificati o comunicati correttamente, se dal suo comportamento risulta chiaro che, nonostante la notificazione o comunicazione errata, egli è venuto a conoscenza in altro modo del contenuto degli stessi. Ciò vale anche nel caso in cui gli atti siano effettivamente stati recapitati al destinatario (ad esempio, se questi li ritira dopo il termine previsto per il ritiro). Lo ZPP, che disciplina anche questo aspetto, stabilisce che non è possibile supporre una violazione delle norme relative alla notificazione o comunicazione degli atti qualora il destinatario ritiri gli atti nonostante tale violazione. In questo caso gli atti sono ritenuti notificati o comunicati nel momento del loro effettivo ritiro da parte del destinatario (articolo 139, comma 5, ZPP).

L'eliminazione o la correzione degli errori della notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata mediante l'istituto giuridico della *restitutio ad integrum*, secondo cui è possibile tornare allo stadio precedente, qualora un ritardo nell'esecuzione di una determinata azione procedurale è dovuto a un evento che una parte non ha potuto prevedere né evitare nonostante l'accertata dovuta diligenza. Qualora una parte non si presenti a un'udienza o non rispetti il termine per un'azione legale, perdendo così il diritto di promuovere tale azione, e il giudice riconosca che le cause dell'assenza o dell'inosservanza dei termini sono legittime, è possibile che il giudice consenta alla parte di rinviare la procedura (ritornando allo stadio precedente) su richiesta di quest'ultima. Laddove sia permessa la *restitutio ad integrum*, l'azione ritorna allo stato precedente il ritardo e tutte le decisioni emesse dal giudice a seguito di tale ritardo sono annullate (articolo 116, ZPP).

La proposta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione della causa che ha determinato l'assenza in udienza o il mancato rispetto di un termine e, laddove la parte sia venuta a conoscenza del ritardo solo successivamente, a partire dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Non è più possibile richiedere la *restitutio ad integrum* trascorsi sei mesi dalla data del ritardo (articolo 117, ZPP). Sia i termini soggettivi che quelli oggettivi sono perentori dal punto di vista giuridico e non possono essere estesi.

**11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?**

La notificazione o comunicazione per posta, in quanto modalità ampiamente accettata per notificare o comunicare gli atti giudiziari, non comporta spese particolari per le parti. Il ricorso ad altre modalità di notificazione o comunicazione degli atti (ad esempio, tramite un servizio speciale che esegua notificazioni nell'ambito di un'attività economica registrata) comporta costi aggiuntivi. Il tribunale può ordinare questa procedura solo su richiesta di una delle parti, che deve versare un anticipo sufficiente a coprire le spese. Come previsto dalle norme sulle operazioni svolte dai soggetti che procedono alla notificazione degli atti nei procedimenti penali e civili, gli ufficiali giudiziari hanno diritto a un onorario di notificazione e al rimborso delle spese per il lavoro effettuato, conformemente al contratto stipulato con il tribunale in cui quest'ultimo dispone l'ammontare dell'onorario e il rimborso delle spese.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.